



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS**

**SARDEGNA E LA CLINICA TOMMASINI S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI**

**TAMPONI SUI PAZIENTI CHE AVRANNO ACCESSO ALLA STRUTTURA**

**NELL'ANNO 2020.**

Convenzione per l'esecuzione di tamponi nasofaringei per la ricerca di SARS-CoV-2

sui pazienti in carico presso le strutture private accreditate

tra

l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito denominata ATS) con sede legale in

Sassari - Via Enrico Costa 57, Codice: Fiscale 92005870909 - Partita Iva: 00935650903,

nella persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante dott. Giorgio Carlo

Steri, in forza di deliberazione della Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019,

Deliberazione Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019, Deliberazioni Commissario

Straordinario n. 169 del 07/10/2019 di presa d'atto della deliberazione della Giunta

Regionale n. 39/40 del 03/10/2019 e n. 246 del 09/12/2019 di presa d'atto della

deliberazione della Giunta Regionale n. 49/27 del 05/12/2019, deliberazione

Commissario Straordinario n. 91 del 10/02/2020 di presa d'atto della deliberazione della

Giunta Regionale n. 4/33 del 06/02/2020 e successiva deliberazione Commissario

Straordinario n. 508 del 07/08/2020 di presa d'atto della deliberazione della Giunta

Regionale n. 41/41 del 07/08/2020 recanti ad oggetto "Azienda per la tutela della salute –

ATS. Proroga Commissario Straordinario", domiciliato per la carica presso la medesima,

da una parte

e

la Struttura sanitaria ospedaliera privata CLINICA TOMMASINI S.P.A. (di seguito

denominata Struttura), Codice fiscale: 01905680920 - Partita Iva: 01905680920 con sede



legale in Cagliari, Via V.E. Orlando 17 e sede operativa in Jerzu, Via Gianni Lai 62, nella

persona del Procuratore Speciale della Struttura dott. Luca Moi, C.F.

MOILCU74A12B354H, dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, art. 8 e della Legge regionale

27 luglio 2016, n. 17 art. 2 lettera f) l'ATS stipula contratti con le strutture private e con i

professionisti accreditati;

- l'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Strutture private è disciplinata dai

principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività

svolte dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei

contratti, definiti ai sensi dell'art. 8 della medesima legge;

- in esecuzione del provvedimento sopra indicato, tra il Commissario Straordinario

dell'ATS Sardegna e il Rappresentante Legale della Società, è stato stipulato il contratto

n° RCC/2020/27 del 18.06.2020 per l'acquisizione di prestazioni prevalentemente di

assistenza ospedaliera per l'anno 2020;

- la circolare del Ministero della salute del 3 aprile 2020 *"Pandemia da COVID-19 -*

*Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella*

*determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di*

*laboratorio"* indicava il tampone naso-faringeo come metodo ad oggi più attendibile;

- alla luce della positiva evoluzione della dinamica dei contagi nella Regione Sardegna,

l'AIOF Sardegna, con nota del 30.04.2020 *"Ripresa di attività di ricovero e ambulatoriale*

*2020"*, comunicava a nome di tutte le Strutture Private Accreditate, l'imminente ripresa

delle attività contrattualizzate per l'anno 2020 e che la data di tale riavvio sarebbe stata

preventivamente comunicata da ciascuna Struttura associata;



- la Struttura con nota del 05.05.2020 comunicava all'ATS la ripresa delle attività

ambulatoriali e di ricovero, precedentemente interrotte, a far data dal 11.05.2020

adottando tutti i protocolli clinici e organizzativi necessari per garantire la massima

sicurezza possibile ai propri pazienti e operatori;

- la Giunta Regionale con la Delibera del 04.06.2020, n. 28/18, *"Linee di indirizzo per la*

*riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero programmato e per*

*le attività sociosanitarie delle strutture di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n.*

*4/2008."*, approvava:

a) le Linee di indirizzo regionali a tutela della sicurezza degli utenti, degli operatori e

dei cittadini che frequentanti le strutture sociosanitarie, socioassistenziali e

quelle di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008, aggiornando, per

le tematiche ivi trattate, le precedenti indicazioni fornite in materia di prevenzione

e gestione della pandemia Covid-19, secondo quanto stabilito dall'Allegato B alla

DGR di cui sopra;

b) le Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali e di

ricovero ospedaliero programmato, secondo le modalità sancite dall'Allegato A

alla DGR di cui sopra;

c) la predisposizione da parte delle aziende sanitarie regionali di protocolli operativi

in esecuzione delle linee di indirizzo, secondo quanto stabilito dall'Allegato A

della DGR di cui sopra;

d) la disposizione da parte delle strutture sociosanitarie, socioassistenziali e quelle

di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008 di protocolli operativi in

esecuzione delle linee di indirizzo, secondo le modalità riportate all'Allegato B

della DGR di cui sopra;

e) il rispetto delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e ogni altra



disposizione nazionale e regionale adottata in materia

- la Struttura con nota del 22.06.2020 richiedeva all'ATS, la fornitura di tamponi rino-faringei per la ricerca dell'RNA virale del SARS-CoV-2 da effettuarsi per tutti i pazienti che accedono a ricoveri urgenti e programmati in regime ordinario, nonché per i ricoveri in DH e DS e i pazienti ambulatoriale nei limiti previsti dalla Delibera G.R. di cui sopra;

- la rapida esecuzione di tamponi diagnostici su pazienti e operatori assicurerà, anche secondo le indicazioni dell'UCL e dell'UCR, un valido contributo di prevenzione nell'ambito del controllo e della gestione dell'emergenza epidemiologica Covid – 19;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

#### **Articolo Unico**

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

a) La Struttura è legittimata alla stipulazione della presente convenzione in quanto accreditata con Accreditamento Definitivo Determinazione N. 919 del 08.08.2014

- Rimodulazione Prestazioni Determinazione N. 578 del 09.06.2016 - Rinnovo Accreditamento Determinazione N. 681 del 12.07.2018, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

b) L'ATS provvederà all'esecuzione di tamponi naso-faringei per ricerca di SARS-CoV-2 sui pazienti in carico presso la Struttura "Clinica Tommasini," i suddetti tamponi saranno:

1. analizzati e letti dal Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari che garantirà la fornitura e la processazione di un massimo di 50 tamponi giornalieri;



2. ritirati dal personale addetto della società Clinica Tommasini S.p.A. presso il

Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari

e la società provvederà, sempre con proprio personale, all'esecuzione del

tampone naso-faringeo per ricerca di SARS-CoV-2;

3. riconsegnati dal personale preposto della Clinica Tommasini al Laboratorio

di Analisi dell'Ospedale Santissima Trinità della ASSL di Cagliari;

4. esaminati e refertati dal Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima

Trinità dell'ASSL di Cagliari che provvederà alla successiva comunicazione

dell'esito entro le 24/48 ore dalla data di ricevimento degli stessi;

c) La Struttura si farà carico del costo scaturito dall'esame e dalla refertazione dei

tamponi naso-faringei per ricerca di SARS-CoV-2 sui pazienti a proprio carico,

(salvo urgenze indifferibili così come previsto al successivo punto e), a far

data dalla pubblicazione del provvedimento dell'Assessorato dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale con il quale comunicherà la tariffa da

applicare;

d) Le prestazioni eseguite saranno fatturate dall'ATS con cadenza mensile

entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento e rendicontate

su tabulato riepilogativo elettronico nel quale saranno indicati il nominativo di

ciascun paziente riferibile alla Struttura e il numero di tamponi refertati.

L'importo dovrà rispecchiare quello riportato in fattura, nel tabulato e nel

supporto informatico;

La società Clinica Tommasini S.p.A. procederà al pagamento delle

prestazioni entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura delle sole

prestazioni di cui al punto c);



e) Qualora per urgenze indifferibili, volte alla prevenzione ed al controllo

dell'emergenza Covid 19 e previa segnalazione all'UCL di competenza e

preventiva autorizzazione della stessa, si rendesse necessario, da parte

della società Clinica Tommasini S.p.A., utilizzare una quota dei tamponi per

l'effettuazione di indagine per ricerca di SARS-CoV-2 sul proprio personale

sanitario, all'atto della riconsegna al Laboratorio di Analisi dell'Ospedale

Santissima Trinità dell'ASSL di Cagliari, segnalerà il numero ed i nominativi degli

ulteriori tamponi effettuati sul proprio personale sanitario, distinguendoli da quelli

effettuati sui propri pazienti. Il Laboratorio di Analisi dell'Ospedale Santissima

Trinità dell'ASSL di Cagliari procederà comunque alla refertazione di tutti i

tamponi ricevuti (relativi sia ai pazienti che al personale sanitario) con le

medesime modalità di cui al punto b). I tamponi refertati eseguiti sul personale

sanitario con le modalità di cui sopra, saranno scorporati e non fatturati alla

società Clinica Tommasini S.p.A., ma resteranno a carico di ATS, nell'ambito

delle proprie competenze in materia di igiene e sanità pubblica e prevenzione

dei luoghi di lavoro, ai sensi delle normative vigenti in materia e per tutta la

durata della presente Convenzione.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a

richiedere la medesima registrazione. Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed

organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19 del

D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e

private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela

della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle

disposizioni di cui al D.Lgs n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi.

Copia della convenzione sottoscritta dalle parti dovrà essere inviata da ATS via PEC



all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Il Commissario Straordinario ATS

Il Procuratore Speciale Struttura

Dott. Giorgio Carlo Steri

Dott. Luca Moi